

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1686

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DELLA VALLE, SIBILIA, MANLIO DI STEFANO, GRILLO,  
LOREFICE, CECCONI, MANTERO, BARONI, DI VITA, DAL-  
L'OSSO, TRIPIEDI, CASTELLI**

Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la tutela dei minori contro il rischio di incidenti provocati dall'uso di armi da fuoco nel corso dell'attività venatoria

*Presentata il 14 ottobre 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge interviene per modificare l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », poiché è ormai necessario tutelare i minori che sempre più spesso sono vittime di incidenti causati da armi da fuoco nel corso di battute di caccia.

Secondo i dati resi pubblici all'inizio del 2013 dell'Associazione vittime della caccia (AVC), su 25 morti a causa di armi da caccia durante la stagione venatoria 2012-2013 ben 5 (cioè il 20 per cento), sono minorenni. In Italia l'esercizio della caccia è vietato ai minori di diciotto anni ma, di fatto, non esiste alcuna norma a tutela dei

minori che vengono condotti a caccia da genitori o parenti. Ecco perché non mancano, ogni anno, casi di minori feriti o uccisi dalle stesse armi utilizzate dai cacciatori, sia mentre i minori accompagnano gli adulti nelle battute, sia a causa dell'omessa custodia di armi da caccia.

Con la presente proposta di legge si intende, anzitutto, disporre il divieto ai minori, anche se legati da grado di parentela, di accompagnare adulti durante le battute di caccia.

Si stabiliscono, inoltre, delle sanzioni pecuniarie e l'eventuale sospensione del porto d'armi nel caso in cui il soggetto destinatario di denuncia sia stato precedentemente sanzionato per la medesima violazione.

La presente proposta di legge è stata sollecitata più volte dall'AVC e soprattutto dalle madri che, ad oggi, non hanno strumenti per vietare ai propri figli di seguire il genitore o un parente nelle battute di caccia.

La presente proposta di legge intende, pertanto, tutelare il minore anche in ossequio alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge n. 176 del

1991, che ha stabilito il principio cardine che ogni situazione relativa ai minori deve tenere in considerazione che il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e cure particolari. Tale protezione è violata ogni volta che un minore viene portato in un territorio di caccia a causa dell'inevitabile presenza di armi e lo Stato ha il dovere di imporre adeguati limiti al fine di proteggere prima di tutto la sua incolumità fisica.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« *8-bis.* Sono vietate la permanenza di minori di anni diciotto all'interno di strutture fisse o mobili di appostamento per la caccia e la loro presenza nel corso di battute di caccia. La violazione dei divieti di cui al periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000; in caso di reiterazione della violazione nel corso dell'anno, la sanzione è raddoppiata ed è applicata la sanzione accessoria della sospensione del porto d'armi da dodici a trentasei mesi ».

€ 1,00



\*17PDL0014760\*